



COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO

OBČINA SOVODNJE OB SOČI

PROVINCIA DI GORIZIA / POKRAJINA GORICA

Via I° Maggio 140 / Prvomajska 140

34070 SAVOGNA D'ISONZO / SOVODNJE OB SOČI (GO)

TEL. 0481 882001 - FAX 0481 882447 - C.F. 80002990317 - P. IVA 00126470319

comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it - www.comune.savogna.go.it

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2020

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

Si allegano i seguenti prospetti redatti sulla base dei fac simili predisposti dalla Regione:

- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2020 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi Euro 27.739,18.-, di cui Euro 16.739,18.- di risorse stabili ed Euro 11.000,00.- di risorse variabili;
- prospetto allegato sub B dalla quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017, è pari ad Euro 3.703,28.-;
- prospetto allegato sub C "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017" dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, sono maggiori di Euro 11.175,81.- rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 2016 ma ciò non comporta più il congelamento di dette risorse, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 10, comma 17 della L.R. 23/2019, che, nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della L.R. 18/2015, prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016;
- prospetto allegato sub D di verifica del rispetto della spesa di personale anno 2020 rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali Euro 14.355,00.-.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
-	A	917,00	0,00
4	B	1.016,00	4.064,00

2	C	1.177,00	2.354,00
3	D	2.271,00	6.813,00
1	PLA	1.124,00	1.124,00
Totale n. 10		Totale importo	14.355,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2020 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Essendosi verificata nel 2019 la cessazione per quiescenza di un dipendente che beneficiava delle voci sopra evidenziate, nell'anno 2020 le risorse stabili vengono quindi incrementate di Euro 1.207,18.-.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018.

Anche per l'anno 2020 le risorse stabili sono state quindi incrementate dell'importo di Euro 1.177,00.-, derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una dipendente di cat. C avvenuta nell'anno 2017.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di Euro 16.739,18.- sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 14.355,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2017	€ 1.207,18
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€ 1.177,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 16.739,18

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00.- per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali Euro 10.000,00.-

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
-	A	1 000,00	0,00
4	B	1 000,00	4.000,00
2	C	1 000,00	2.000,00
3	D	1 000,00	3.000,00
1	PLA	1 000,00	1.000,00
Totale n. 10		Totale importo	10.000,00.-

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Nel 2020 non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Nel 2020 non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (Euro 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Avendo in servizio al 01/01/2020 una dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro fino al 31/12/2021, pertanto per un periodo superiore a sei mesi, nell'anno 2020 viene quindi operato l'incremento delle risorse variabili, nella misura di Euro 1.000,00.-.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Nel 2020 non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di 11.000,00.- sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 10.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 1.000,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 11.000,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nell'allegato prospetto sub B, l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad Euro 3.703,28.-, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

Non essendoci stato trasferimento di personale, l'importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2020 resta confermato in Euro 3.703,28.-.

Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento "appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio".

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dal 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Riassumendo:

Fondo destinato al pagamento delle prestazioni straordinarie nell'anno 1998	€ 1.500,00
Riduzione ex art. 18 del CCRL 2006	€ 0,00
Riduzione per trasferimento risorse ex art. 56 del CCRL 2006	€ 0,00
RISORSE RESIDUE	€ 1.500,00

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In considerazione dell'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di calcolo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dell'imputazione a carico del bilancio delle voci di salario accessorio precedentemente gravanti sul fondo, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 2018: *"A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017"*.

Si legge infatti nella Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1710 del 14 settembre 2018 ed inviata alla Corte dei Conti per la certificazione che: *"La norma contenuta nell'art. 12 comma 6 della legge regionale 37/2017 permette alle Amministrazioni del Comparto unico di superare i limiti attualmente vigenti in materia di trattamento accessorio del personale (articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017). Si tratta pertanto di una autorizzazione a corrispondere trattamento accessorio oltre i limiti di legge citati utilizzando il parametro dei risparmi strutturali conseguiti dal sistema integrato a seguito del superamento delle Province."*

Ed inoltre: *"Al fine, tuttavia, di garantire un presidio forte e incontrovertibile al controllo della relativa spesa, il legislatore regionale ha accompagnato tale nuova modalità di costituzione, implementazione ed utilizzo delle risorse, con la previsione normativa contenuta nell'ultimo DDL 254 approvato dal Consiglio regionale approvato nella seduta 15 marzo us. dell'Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo. Ciò al fine di attestare la coerenza, efficienza ed efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e condizioni poste dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. Tale Organo ha, inoltre, il compito di redigere annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità riscontrate."*

Al fine della verifica del rispetto del limite di spesa in oggetto, la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, con nota prot. 8933 del 13 novembre 2018 nella quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ha chiesto agli enti del Comparto la trasmissione dei dati di costituzione del Fondo e delle risorse stanziare nel 2016 per il pagamento delle voci indicate all'art. 32 comma 6 del CCRL, disponendo altresì di *"non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l'ufficio unico non avrà concluso le verifiche di cui sopra"*.

Con successiva nota prot. 9798 del 21 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, a rettifica ed integrazione delle precedenti Linee guida, dà indirizzo agli enti di provvedere tempestivamente alla costituzione del Fondo 2018 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dando la possibilità di avviare la contrattazione decentrata ma osservando prudenzialmente il limite di importo determinato per l'anno 2016 a livello di singolo ente e non più a livello di sistema integrato.

In aggiunta, la Regione dispone che, qualora l'importo del Fondo dell'anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per l'anno 2016, la differenza venga recuperata mediante riduzione della parte variabile del Fondo stesso. Con successiva nota prot. 103836 del 29 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione precisa che *"la decurtazione del fondo è una delle modalità utili per poter riportare il totale del salario accessorio al limite predetto"*.

In data 26 novembre è pervenuta una nota indirizzata ai legali rappresentanti di tutti gli enti del Comparto unico, a firma di tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL 2018, con la quale, in completo disaccordo con quanto indicato dalla Regione, viene data formale "diffida" agli enti dal *"ritardare l'avvio della contrattazione decentrata o di prevederla entro limiti NON previsti dal vigente CCRL"*.

Con nota prot. 15087 del 14 giugno 2019 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione ribadisce che *"nulla osta all'erogazione da parte degli enti del comparto unico regionale del trattamento accessorio nei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017"*.

Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa a livello di ente si veda il prospetto allegato sub C "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017" dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, sono maggiori di Euro 11.175,81.- rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 2016.

Con L.R. 23/2019 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è nuovamente intervenuta sull'argomento, stabilendo, all'art. 10, comma 17 che, nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della L.R. 18/2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. Da ciò si evince che l'unico limite alla spesa del personale sia quello costituito dalla spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013. Pertanto, nella quantificazione del Fondo 2020 e nella contrattazione integrativa non si sono operate decurtazioni, in virtù del rispetto del limite di spesa, come meglio evidenziato nel proseguio della presente relazione.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 16.739,18
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 11.000,00
TOTALE FONDO	€ 27.739,18
Maggiore spesa anno 2020 rispetto al 2016	€ 11.175,81
Voci stipendiali art. 32 c. 7	€ 0,00
Fondo lavoro straordinario	€ 1.500,00

VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2020 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

Il competente ufficio ha pertanto proceduto a quantificare la spesa di personale anno 2020, aggiornata con le maggiori spese derivanti dalla nuova modalità di costituzione del fondo, rilevando, come analiticamente dimostrato nell'allegato prospetto sub D, che la stessa non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 la quale è pari ad Euro 509.587,78.- così come certificato nel modello 5 bis relativo al pareggio di bilancio anno 2019.

DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Con deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 con lo stanziamento delle somme necessarie ai capitoli relativi alla spesa di personale. Ad oggi, detti stanziamenti non sono stati oggetto di modifiche con le variazioni di bilancio deliberate finora.

Alla data odierna si da atto che le spese risultano pertanto stanziare e trovano copertura come di seguito indicato:

- Euro 10.533,51.- a titolo di progressioni economiche già attribuite – importi già impegnati ai singoli capitoli di spesa del personale;
- Euro 6.205,67.- al capitolo 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – destinato all'attribuzione di progressioni orizzontali – non ancora impegnato;
- Euro 11.000,00.- al capitolo 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – destinato alla produttività ed al miglioramento dei servizi - impegno n. 379/2020;
- Euro 118,32.- a titolo di indennità di qualifica cat. B – importi già impegnati ai singoli capitoli di spesa del personale;
- Euro 3.584,96.- quali voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 allo stesso cap. 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – impegno n. 378/2020;
- Euro 1.500,00.- per il lavoro straordinario al cap. 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – impegni n. 201-202/2020.

Savogna d'Isonzo, 15.07.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA INCARICATO DI P.O.

Susanna Cerne



COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2020

RISORSE STABILI					
Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 (Conto annuale)			n. dip.	2020	
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00	
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	4,00	€ 4.064,00	
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 2.354,00	
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 6.813,00	
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.124,00	
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00	
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00	
SUB TOTALE			10,00	€ 14.355,00	
Art. 32 comma 3 lett. d)			Ria e assegno ad personam personale cessato		€ 1.207,18
Art. 32 comma 8			Incremento risorse stabili per incremento stabile dotazione organica		€ 1.177,00
Art. 32 commi 9 e 10			Incremento o decremento delle risorse stabili per trasferimento personale art. 31 D.Lgs. 165/2001		€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI					€ 16.739,18

RISORSE VARIABILI					2020
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00	
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	4,00	€ 4.000,00	
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 2.000,00	
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 3.000,00	
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.000,00	
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00	
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00	
SUB TOTALE				€ 10.000,00	
Art. 32 comma 2			Eventuali risparmi di risorse stabili		€ 0,00
Art. 32 comma 3 lett. b)			Economie anni precedenti al netto delle decurtazioni per mancato raggiungimento obiettivi		€ 0,00
Art. 32 comma 3 lett. c)			Incremento ns. variabili per personale a tempo determinato con durata almeno di 6 mesi		€ 1.000,00
Art. 32 commi 9 e 10			Incremento o decremento delle risorse variabili per trasferimento personale art. 31 D.Lgs. 165/2001		€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI			0,00	€ 11.000,00	

TOTALE FONDO				€ 27.739,18
--------------	--	--	--	-------------

Incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici					2020
Art. 32 comma 3 lett. a)		Incentivo funzioni tecniche			
		Indagini ISTAT			
		Trasferimenti dal Ministero / Regione per elezioni			
		Proventi derivanti dalle sanzioni c.d.s.			
		Sponsorizzazioni / convenzioni / servizi a tariffa			
		Avvocatura: per sentenze favorevoli			
TOTALE INCREMENTI ANNUALI				€ 0,00	

UTILIZZI				2020
Art. 32 comma 2		Eventuali nuove progressioni economiche		€ 6.205,67
		Progressioni economiche già attribuite al 31/12/2019 (art. 1 comma 4)		€ 10.533,51
TOTALE PROGRESSIONI ECONOMICHE				€ 16.739,18

UTILIZZI				2020
Art. 32 comma 2		Produttività del personale		€ 11.000,00
TOTALE UTILIZZI FINANZIATI DA RIS VARIABILI				€ 11.000,00

TOTALE UTILIZZI			€ 27.739,18
-----------------	--	--	-------------

UTILIZZI				2020
Specifici trattamenti economici		Incentivi funzioni tecniche		€ 0,00
		Lavoro straord. ISTAT		€ 0,00
		Lavoro straord. Elettorale		€ 0,00
		Compensi C.D.S.		€ 0,00
		Compensi sponsorizzazioni		€ 0,00
		Compensi sentenze favorevoli		€ 0,00
TOTALE UTILIZZI				€ 0,00

Art. 32 comma 6 CCRL 15.10.2018	ISTITUTI CHE TROVANO FINANZIAMENTO NEL BILANCIO		
	Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale	2020	IMPORTO STANZIATO NEL 2016
	Indennità di qualifica cat. B	118,32	112,94
	Indennità maneggio valori		340,34
	Indennità di rischio		1.050,00
	Indennità di responsabilità legate alla qualifica (anagrafe, stato civile, prot. Civile ecc)	300,00	0,00
	Indennità specifiche responsabilità	1.000,00	1.500,00
	Indennità di disagio		700,00
	Compenso messi notificatori		
	Altro:		
	Nuovi istituti o istituti rivisti previsti dalla preintesa	2.284,96	
	Riposo compensativo per lavoro svolto in giornata festiva (art. 5)		
	Indennità per particolari funzioni della protezione civile della regione		
	Indennità servizio esterno polizia locale (art. 26)		
	Indennità di turno (art. 3)		
	Reperibilità (art. 4)	0,00	
	Sub totale	3.703,28	3.703,28
	Salario aggiuntivo ex art. 70 C.C.R.L. 07/12/2006	6.215,29	
	Lavoro straordinario	1.500,00	
	Totale risorse	11.418,57	

VERIFICA LIMITI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ANNO 2016	
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, comprensivo di straordinario	
Risorse stabili	21.385,79
Risorse variabili	3.934,71
Straordinario	1.500,00
<u>Voci escluse dal limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</u>	
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25)	
Straordinari Elettorali	
Compensi ISTAT	
Altro: Specificare	
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)	1.161,44
Progressione Economica (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)	
Totale	27.981,94
Anno 2020	
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività art. 32 CCRL 2018	27.739,18
Straordinario	1.500,00
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (senza aumenti contrattuali)	6.215,29
Indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 da bilancio	3.703,28
<u>Voci escluse dal limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017</u>	
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25)	
Straordinari Elettorali	
Compensi ISTAT	
Altro: Specificare	
Totale	39.157,75

ALLEGATO D)

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	527.789,55	536.872,57	537.649,93	503.554,93
Spese macroaggregato 103				
Irap macroaggregato 102	35.266,65	33.487,60	33.896,60	31.670,60
Altre spese: Convenzioni con altri enti (macroagg. 9)	24.691,48	43.500,00	43.500,00	41.000,00
Totale spese di personale (A)	587.747,68	613.860,17	615.046,53	576.225,53
(-) Componenti escluse (B)	78.159,90	106.856,95	106.678,66	70.357,66
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	509.587,78	507.003,22	508.367,87	505.867,87
ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006				